



**FORMIGINE  
PATRIMONIO SRL**

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI**

**CONTRATTO DISCENDENTE N.1**

Con la presente scrittura privata a valere per ogni conseguente effetto di legge,

tra

la Società **FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l.** (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine), in seguito indicata anche, per brevità, "Stazione Appaltante" o "Società", con sede legale in Formigine - Via Unità d'Italia n. 26 - C.F. e P.I. 02980260364, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena con n. 347727, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Rodolfo Biolchini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Formigine Patrimonio S.r.l. stessa, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società medesima, in forza del verbale di assemblea del 24/10/2014;

**E**

-La ditta **COOP PRODUZIONE E LAVORO "E.DUGONI" Soc. Coop. a r.l.**, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta", con sede legale in Mantova - Viale Veneto 11/H – C.F. e P.I. 00180240202, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Mantova con n. 00180240202, nella persona del \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della ditta che rappresenta, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

**Richiamati**

- a. l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico (d’ora in poi, anche, Unione) stipulato in data 16/04/2014, Rep. 56, tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano;
- b. la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 42 del 21/12/2015 di approvazione della convenzione per il conferimento all’Unione stessa, da parte dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma 34, secondo alinea e 33, comma 3 bis, del D.lgs. 12/4/2006, n.

163, testo vigente;

b. la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 03.02.2016 di recepimento delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, conferite dal Comune di Montefiorino e da Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., società strumentali in house dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, dando mandato al Presidente dell'Unione, o a chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione conforme al testo già approvato dal Consiglio con la deliberazione n. 42/2015 citata;

#### **Premesso che**

1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 29/11/2005 i cimiteri comunali sono stati dati in concessione gratuita alla Formigine Patrimonio S.r.l.;
2. a seguito dell'atto di concessione a Rep. 11237/2006, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2006, la gestione di tutti i servizi cimiteriali è di competenza della Formigine Patrimonio S.r.l.;
3. con convenzione repertorio dell'Unione n. 117 del 18/02/2016, la Formigine Patrimonio S.r.l. ha conferito all'Unione le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 12/04/2006, n. 163;
4. con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 1 del 20/02/2017, la Formigine Patrimonio S.r.l. ha richiesto alla Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui al punto precedente e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi cimiteriali del Comune di Formigine, con importo dell'accordo pari ad € 390.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza stimati in € 3.900,00, oltre IVA, mediante procedura aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
5. con determinazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, n. 49 del 22/02/2017 è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
6. a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza, n. 164 del 16/05/2017, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore, con un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,088%;
7. a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

8. il relativo Accordo Quadro (d'ora in poi, anche, "Accordo") è stato stipulato in data \_\_/\_\_/2017, repertorio n. \_\_\_\_\_;

9. con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2017, la Formigine Patrimonio S.r.l., nell'ambito del suddetto Accordo Quadro stipulato con la ditta Coop Produzione e Lavoro "E. Dugoni" S.C.ar.l., ha disposto la sottoscrizione del PRIMO contratto discendente (d'ora in poi, anche "Contratto") per l'affidamento dei servizi cimiteriali - CIG derivato \_\_\_\_\_;

### **Richiamati inoltre**

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) la Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
  - c) il Regolamento regionale Emilia Romagna 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004";
  - d) il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Formigine approvato con deliberazione C.C. n. 86 del 18/07/1991, come successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 18 dell'11/04/2003 e n. 93 del 14/12/2006;
- Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Con il presente contratto discendente sono affidati alla ditta i servizi cimiteriali (CIG derivato \_\_\_\_\_), quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di operazioni cimiteriali;
- la pulizia dei cimiteri;
- la manutenzione del verde interno ai cimiteri;
- la vigilanza dei cimiteri;

come dettagliati e specificati nella relazione tecnica (composta di n. \_\_\_\_ facciate), sottoscritta dalle parti per integrale

accettazione, contestualmente alla stipula del presente contratto, che si intende facente parte integrante e sostanziale dello stesso e vi è allegata mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Stazione Appaltante.

2. Il presente affidamento avviene alle condizioni fissate con l'Accordo Quadro repertorio n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2017, che deve intendersi integralmente richiamato nel presente atto.

3. La Stazione Appaltante disporrà l'esecuzione del presente contratto tramite ordini di intervento.

### **Art. 3 – Importo e pagamenti**

1. L'importo del presente contratto ammonta ad:

- € 100.000,00 per il servizio;

- € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- € 22.220,00 per IVA al 22%;

e così per complessivi € 123.220,00 (euro centoventrimiladuecentoventi/00).

2. I corrispettivi sono determinati come da Accordo Quadro.

3. I pagamenti delle prestazioni contrattuali saranno effettuati con le modalità ed i tempi previsti nell'Accordo.

4. Come previsto nell'Accordo, il contratto è stipulato sia "a misura", sia "a corpo" sia "a corpo e misura".

5. Fermo restando quanto già stabilito, nell'Accordo quadro Rep \_\_\_\_/2017, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la Formigine Patrimonio S.r.l. provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura; in questo caso, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3/2/2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

### **Art. 4 – Durata**

1. La durata del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente ed avrà termine in data 31/03/2018.

2. Il contratto è comunque concluso di diritto all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche se antecedenti a tale data; la durata temporale del contratto potrà essere prorogata, comunque entro i termini di scadenza dell'Accordo Quadro, nel caso entro tale data l'importo contrattuale non sia esaurito.

### **Art. 5 – Termini di esecuzione**

1. I servizi di vigilanza e pulizia dei cimiteri, ivi inclusa la presenza di un operatore all'interno del cimitero di Formigine e la reperibilità per le operazioni cimiteriali, decorrono dalla data di stipula del presente contratto e devono essere assicurati in maniera continuativa, come da capitolato, fino alla sua scadenza.

2. I termini per l'esecuzione dei singoli servizi a richiesta, decorrono dalla data del relativo "Ordine di intervento" e sono fissati nello stesso, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d'oneri; ogni singolo intervento dovrà concludersi entro i tempi indicati nel relativo ordine.

#### **Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore relativi all'offerta tecnica**

Come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà realizzare, quanto proposto nell'offerta tecnica in sede di gara, relativamente al miglioramento del servizio di vigilanza entro 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto, indipendentemente dall'esecuzione delle prestazioni previste nello stesso e della loro contabilizzazione.

#### **Art. 7 - Garanzie**

1. Si dà atto che l'Appaltatore ha già prestata garanzia definitiva e polizza per responsabilità civile verso terzi, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro Rep. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

2. Le suddette garanzie sono prestate a copertura degli oneri derivanti dalla stipula di tutti i contratti discendenti dall'Accordo Quadro e, quindi, anche a copertura degli oneri di cui al presente contratto.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il seguente Codice identificativo Gara – **CIG derivato** \_\_\_\_\_.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati comunicati per l'Accordo Quadro Rep. \_\_\_\_/2017, o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa la ditta che tratterà

i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

2. L'Appaltatore, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, è nominato responsabile esterno del trattamento e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 10 – Codice di Comportamento**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo [www.comune.formigine.mo.it](http://www.comune.formigine.mo.it), sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Codice disciplinare).

#### **Art. 11 - Spese contrattuali e registrazione**

1. Sono a carico della ditta, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

2. Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a € \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_ ) dovuta sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F23.

Il presente atto, composto di n. \_\_\_\_ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

**Formigine Patrimonio S.r.l.**

**Coop Produzione e Lavoro "E. Dugoni"**

**Soc. coop. a r.l.**

\_\_\_\_\_

Il Presidente e Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

